

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SENSAZIONI DEL SUD"

Art. 1 - Costituzione

E' costituita in conformità al dettato dell'art 35 del D.Lgs 117/2017, l'associazione di promozione sociale denominata "APS SENSAZIONI DEL SUD", quale ente del terzo settore Essa è senza scopo di lucro, apolitica, aconfessionale e diretta esclusivamente al perseguimento di finalità di utilità sociale. L'associazione non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né in forma indiretta. Non distribuisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti per legge. Investe eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito.

Art. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 - Sede

L'associazione ha sede legale in Conversano (BA), attualmente in Via Lorusso, 23. Essa ha durata illimitata e rimanda al Consiglio Direttivo la possibilità di trasferire la sede legale ad altro indirizzo, nell'ambito dello stesso comune. L'eventuale trasferimento della sede in altra città potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 - Scopi

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere, sviluppare iniziative sociali, solidaristiche, civiche e culturali, in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi attraverso le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore (D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e nello specifico attraverso l'organizzazione e gestione di :

- Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - Attività ricreative culturali e sociali di gruppo e individuali che favoriscono la socializzazione;
 - Organizzazione di Rievocazioni storiche;
 - Organizzazione di eventi culturali, gastronomici, enogastronomici e musicali;
 - Somministrazioni e degustazioni di pietanze e prodotti tipici;
 - Visite guidate ed escursioni (in collaborazione con guide turistiche abilitate Regione Puglia)
 - Mostre di pittura e fotografia e rassegne di "Incontri con l'autore";
 - Partecipazione alle attività soprattutto dei più giovani e dei soggetti socialmente svantaggiati;
 - Organizzazione di scambi e collaborazioni con associazioni ed enti simili, in Italia e all'estero;
 - Organizzazione di convegni, corsi, laboratori e seminari didattici;
 - Organizzazione di festival, rassegne e ad ogni altra iniziativa conforme ai suoi principi e scopi;
 - Svolgimento di tutte le attività finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie e/o propedeutiche al conseguimento degli scopi sociali e non in contrasto con la normativa vigente e con lo spirito e le finalità dell'associazione;
 - Coordinamento delle risorse di volontariato dei soci e reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività sopra descritte secondo modalità approvate dall'assemblea dei soci.
- Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Firmato digitalmente da:
SIBILIA MARIANGELA
Data: 29/05/2023 18:56:42

Art. 5 - I mezzi finanziari

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- da quote, contributi e prestiti dei soci;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; da entrate derivanti da convenzioni e cooperazioni;
- da proventi per prestazioni di servizi vari a soci e a terzi;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017
- da iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento da qualunque altra forma di finanziamento e sovvenzione erogate da parte di enti locali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali nonché da quant'altro viene previsto all'art. 4 della L. 383/2000 e al D.L. 460/97. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio. Il patrimonio o fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla Associazione da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti, per un migliore conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la loro distribuzione non siano imposte dalla legge bensì di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6 - Il Patrimonio

Il Patrimonio è costituito da :

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 7 - Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e degli altri eventuali organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

Art. 8 - I Soci - Criteri di ammissione ed esclusione

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.lgs. 196/2003, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota di iscrizione annuale nella misura fissata dall'Assemblea, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Il numero dei soci effettivi è illimitato. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede d'approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed opportunamente documentate. L'associazione può in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. I finanziamenti dei soci possono essere fruttiferi di interessi nella misura del saggio legale e possono essere richiesti solo nella misura necessaria a coprire attività o realizzazioni per decisione dell'assemblea dei soci. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezza lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. I Soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 - Diritti e Doveri dei Soci

I soci aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- .eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto mentre i minorenni nella persona di uno dei genitori. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate;
- .essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- .prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- .esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- .votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- .denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

I soci aderenti all'associazione hanno il dovere di:

- .rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- .versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 10 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Firmato digitalmente da:

SIBILIA MARIANGELA

Data: 29/05/2023 18:57:03

Art. 11 - Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono, di volta in volta, intraprese dall'associazione.

Art. 12 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (art. 36 del D. Lgs. 117/2017).

Art. 13 - Gli organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

L'Assemblea dei soci; Il Consiglio Direttivo; Il Presidente; l'organo di controllo, laddove eletto; Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 14 - L'Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci effettivi ed è l'organo sovrano dell'associazione. Essa ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio Direttivo ogni 3 anni;
- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma annuale dell'associazione;

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, e/o attraverso applicazioni telematiche e social. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

Firmato digitalmente da:

SIBILIA MARIANGELA

Data: 29/05/2023 18:56:50

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- elegge tra i propri componenti il presidente e il vice presidente, il tesoriere e il segretario;

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri entro 30 giorni dalla data della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Al presidente competono tutti gli atti di ordinaria amministrazione quando per quegli stessi argomenti non è ritenuta necessaria una delibera del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei soci. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Il Segretario/Tesoriere

Al Segretario/Tesoriere spettano i compiti di:

- tenere e aggiornare i libri contabili e predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio direttivo;
- redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

Art. 18 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- certifica che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del codice del terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Firmato digitalmente da:

SIBILIA MARIANGELA

Data: 29/05/2023 18:56:56

Art. 21 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e scade il 31 dicembre dello stesso. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 22 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 24 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 26 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico, con particolare riferimento al codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali valutazioni.

Mariangela Sibilia

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Bianca Maria

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Di Maffio

Firmato digitalmente da:
SIBILIA MARIANGELA
Data: 29/05/2023 18:56:59

Samantha Sibilia